

Publicato il 03/02/2023

N. 01983/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 08270/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8270 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Magda Manfredi, rappresentata e difesa dall'Avvocato Natalina Raffaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

*nei confronti*

Gaetano Regine, Antonio Mastroberti, Elisabetta Colaci, Simona Morandini, non costituiti in giudizio;

Gabriele Marini, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Del Federico, Antonio Mezzanotte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Rosa in Roma, via Francesco Denza, 10;

Pietro Turco, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Emanuele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Pietro Palmieri n. 40;

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

per l'annullamento previa adozione delle idonee misure cautelari, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.7.2021, avente ad oggetto "Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia", e degli allegati A e B, con il quale sono state apportate modifiche alla graduatoria di merito approvata con atto n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0173327 del 30.06.2021 e agli atti allegati sub A e B, nella parte in cui alla ricorrente non è stata riconosciuta la riserva dei posti prima attribuitale e ne è stata perciò disposta l'esclusione dall'elenco dei vincitori, e, per quanto di rilevanza, dei provvedimenti di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del **concorso**; per quanto di rilevanza dello stesso bando di **concorso** per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia posti di cui al provvedimento prot. n. 146687/2010 del 29.10.2010, art. 9; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, e per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 del bando della procedura e a essere inserita nella graduatoria dei vincitori del **concorso**; nonché degli atti endoprocedimentali del **concorso** e, in particolare, dei verbali della commissione esaminatrice relativi alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali e delle pubblicazioni, tuttora sconosciuti, e della graduatoria finale nella parte in cui le è stato riconosciuto il punteggio complessivo di 73,37 punti e di soli 0,87 punti per titoli e di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Manfredi Magda il 1/12/2021:

dichiarare illegittimi e annullare il provvedimento del Direttore dell'Agenda delle Entrate prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.7.2021, avente ad oggetto "Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia", e gli allegati A e B, con il quale sono state apportate modifiche alla graduatoria di merito approvata con atto n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0173327 del 30.06.2021 e agli atti allegati sub A e B; il verbale n.55 del 20.06.2016 della I Sottocommissione; la scheda di valutazione dei titoli allegati dalla ricorrente dr Magda Manfredi a esso allegata; la graduatoria finale di merito nella parte in cui le è stato riconosciuto il punteggio complessivo di 73,37 punti e di soli 0,87 punti per titoli anziché il punteggio complessivo di punti 83,92 di cui punti 10,55 per titoli, e ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente; per l'effetto, dichiarare il diritto della dr Magda Manfredi al ricollocamento nella graduatoria finale di merito in posizione utile, quale vincitrice del **concorso** e all'adozione di ogni altro necessario e conseguente provvedimento;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Manfredi Magda il 28/3/2022:

Per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Direttore dell'Agenda delle Entrate, recante "Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia", protocollo n.AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0026189.27-01-2022-U del 27.01.2022, pubblicato sulla G.U. – 4 Serie Speciale n. 14 del 18.02.2022, con il quale sono state apportate modifiche alla graduatoria di merito approvata in precedenza nella parte in cui alla ricorrente non è stata riconosciuta la riserva dei posti già attribuita nella graduatoria di merito con conseguente esclusione dall'elenco dei vincitori, e, per quanto di rilevanza, i provvedimenti

di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del **concorso**; per quanto di rilevanza lo stesso bando di **concorso** per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia posti di cui al provvedimento prot. n. 146687/2010 del 29.10.2010, art. 9; il verbale n.55 del 20.06.2016 della I Sottocommissione; la scheda di valutazione dei titoli allegati dalla ricorrente dr Magda Manfredi a esso allegata; nonché gli atti endoprocedimentali del **concorso** e, in particolare, i verbali della commissione esaminatrice relativi alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio, di servizio e professionali e delle pubblicazioni; la graduatoria finale di merito nella parte in cui le è stato riconosciuto il punteggio complessivo di 73,37 punti e di soli 0,87 punti per titoli anziché il punteggio complessivo di punti 83,92 di cui punti 10,55 per titoli, e ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 del bando della procedura e a essere inserita nella graduatoria dei vincitori del **concorso** e di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto e/o conseguente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Manfredi Magda il 14/10/2022:

provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate, recante "Richiesta utilizzo graduatoria **concorso** 175 posti di dirigente seconda fascia – Nulla osta", protocollo n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0285789.18-07-2022-U del 18.07.2022, con il quale si è dato corso allo scorrimento della graduatoria di merito per la copertura di 4 posti di dirigente di seconda fascia presso l'Agencia delle Entrate, nella parte in cui alla ricorrente non è riconosciuta la riserva dei posti, già attribuitale nella graduatoria di merito approvata con atto n. AGE.AGEDC001.REGISTRO\_UFFICIALE.0173327 del 30.06.2021 e agli atti allegati sub A e B, e ne è perciò disposta l'esclusione dall'elenco dei vincitori, nonché per quanto di rilevanza, avverso la nota (sconosciuta) n.

0081151/2022 del 28.06.2022 e gli atti prodromici avviati per l'assunzione di due unità a mezzo scorrimento di graduatoria;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Gabriele Marini e di Pietro Turco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2010/146687 del 29 ottobre 2010 è stata indetta una procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia.

L'art. 1, comma 2, del Bando ha previsto una riserva del 50% dei posti messi a **concorso** in favore dei "funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza età funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente Bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche".

L'art. 9 del Bando ha stabilito, poi, che "Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all'art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al **concorso**, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all'Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda”.

La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione quale riservataria e, dopo il positivo esito della selezione, si è collocata in graduatoria tra i vincitori, al secondo posto tra i candidati interni riservatari, con 73,37 punti.

Successivamente, tuttavia, con il provvedimento gravato con il ricorso principale, l'Amministrazione ha rettificato la graduatoria, disponendo di non riconoscere alla ricorrente il diritto alla riserva giacché la stessa (e altro riservatario) non avrebbe *“adempito all'onere stabilito dall'art. 9 del bando di concorso nel termine ivi previsto e pertanto agli stessi non viene riconosciuta la riserva dei posti, loro attribuita per mero errore materiale nell'atto rettificato”* e la ha conseguentemente esclusa dall'elenco dei vincitori.

Ella si è dunque rivolta al Tribunale, chiedendo l'annullamento degli esiti della selezione, nei limiti in cui non le è stato riconosciuto il titolo di riserva, nonché in subordine dell'art. 9 del Bando, ove da interpretarsi nel senso della obbligatorietà dell'invio della documentazione attestante il titolo, anche se formata e detenuta dalla stessa p.a.; ella ha altresì richiesto la declaratoria del suo diritto a beneficiare della riserva di cui all'art. 1 del Bando.

La ricorrente ha affidato il gravame alle seguenti, connesse, censure:

*1. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 5 e 16 del d.p.r. n.487/1994, dell'art. 52 del d.lgs. n.165/2001, dell'art. 24 del d.lgs. n.150/2009, nonché degli artt. 1 e 9 del bando di concorso – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Falsa ed errata rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto.*

I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto, da un lato, è la stessa legge a prevedere la riserva dei posti per i candidati interni (al fine di valorizzarne l'esperienza professionale) e, dall'altro lato, i titoli menzionati

nell'art. 9 del bando, richiamato dall'Amministrazione, sarebbero soltanto quelli tassativamente indicati dal d.p.r. in rubrica.

*2. Ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.p.r. n.487/1994 e dell' art. 9 del bando di **concorso** – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Falsa ed errata rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto.*

In ogni caso, la ricorrente avrebbe debitamente autocertificato nei modi di legge, sin dalla domanda di partecipazione, la ricorrenza dei requisiti sostanziali per la riserva di cui si discute, quindi l'Amministrazione avrebbe dovuto prenderne atto, senza ulteriori adempimenti.

*3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della L. n. 241/1990, dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 1 del Bando della procedura – Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione dell'art. 97 Cost. – Difetto di istruttoria – Difetto di pubblico interesse.*

Sotto un diverso profilo, l'azione amministrativa sarebbe ulteriormente illegittima per violazione delle norme in rubrica, perché i documenti relativi al titolo di riserva erano già in possesso della resistente, proprio in virtù del rapporto di servizio pluriennale (che, appunto, dà diritto alla riserva dei posti nell'ambito della procedura concorsuale), con la conseguenza che essi dovrebbero essere acquisiti d'ufficio.

*4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8 e 9 del Bando – Difetto assoluto dei presupposti – Difetto di istruttoria – Difetto di pubblico interesse.*

In ogni caso, l'invio della documentazione comprovante il titolo di riserva da parte della ricorrente sarebbe stato tempestivo, anche alla luce della previsione della *lex specialis* che all'uopo assegnava il termine di 15 giorni dal giorno del sostenimento della prova orale con esito positivo, posto che l'Amministrazione non ha formalmente comunicato agli interessati l'esito della prova; peraltro, la ricorrente ha comunque inviato la documentazione

ben prima della conclusione delle prove, dunque in tempo utile per la compilazione della graduatoria.

*5. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) e dell'art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa nonché del principio di leale collaborazione – Violazione dell'art. 2, dell'art. 97 e dell'art. 111 Cost. – Violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU – Difetto di istruttoria – Difetto di pubblico interesse.*

Sotto altro profilo, in base alla regola del *favor participationis*, l'Amministrazione avrebbe in ogni caso dovuto attivare il soccorso istruttorio verso la ricorrente, tenuto conto che le informazioni erano comunque state comunicate (sin dalla domanda di partecipazione) ed erano altresì note.

*6. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. b) e dell'art. 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 16 del D.P.R. n. 487/1994 – Illegittimità derivata.*

Il Bando avrebbe dovuto essere interpretato in maniera conforme alle disposizioni in rubrica (cui esso stesso rinvia), che, in sostanza, escludono la trasmissione di documenti da parte dei privati qualora l'Amministrazione conosca o sia già in possesso di quanto necessario, tanto più ove vi sia stata (come nella specie, al momento della domanda) un'autocertificazione che può essere verificata d'ufficio.

*7. Eccesso di potere per errata rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto – Difetto di motivazione – Contraddittorietà – Illogicità manifesta – Disparità di trattamento.*

Con l'ultimo motivo del ricorso principale, la ricorrente ha infine contestato, richiamando il proprio *curriculum vitae*, il punteggio per titoli attribuitole (pari a 0,87), riservando più articolate doglianze all'esito dell'ostensione degli atti presupposti alla relativa valutazione, appositamente richiesti.

Il ricorso è stato notificato, oltre che all'Agenzia delle Entrate, a cinque controinteressati.

L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.



Medesime conclusioni ha rassegnato l'unico controinteressato costituito, Gabriele Marini, mentre gli altri controinteressati evocati in giudizio non si sono costituiti.

Con ordinanza cautelare n. 4709 dell'8.09.2021, l'istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati è stata respinta per difetto di *periculum in mora*.

Con motivi aggiunti depositati in data 1.12.2021 la ricorrente, in esito all'accesso agli atti, ha contestato il punteggio per titoli attribuite, per “*Eccesso di potere - Violazione del bando e dei criteri di valutazione di cui al verbale n.2 del 10.02.2016 - Illogicità manifesta- Disparità di trattamento – Falsa ed erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto – Perplessità – Contraddittorietà – Difetto di istruttoria e motivazione*”, con specifico riguardo ai distinti profili che saranno esaminati nel prosieguo.

Con secondi motivi aggiunti depositati in data 28.03.2022, con annessa istanza cautelare, la ricorrente ha gravato un'ulteriore rettifica della graduatoria pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, sempre nella parte in cui non la include fra i vincitori non riconoscendole il titolo di riserva. Avverso tale provvedimento ha articolato i medesimi motivi di doglianza già spesi nel ricorso introduttivo.

Con ordinanza presidenziale n. 2392 del 6.04.2022 il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio.

Con ordinanza 2675 del 22.04.2022, resa in esito alla camera di consiglio fissata per la discussione dell'istanza cautelare annessa ai secondi motivi aggiunti, il Tribunale ha fissato la pubblica udienza per la discussione nel merito del ricorso.

Con terzi motivi aggiunti depositati in data 14.10.2022, la ricorrente ha infine impugnato un provvedimento di scorrimento della graduatoria concorsuale, basato sull'accordo sottoscritto dal Mef e dall'Agenzia delle Entrate il 17.08.2022, con cui quest'ultima ha consentito all'indicato Ministero l'utilizzo

della graduatoria per la copertura di quattro posti di dirigente di seconda fascia, deducendo nuovamente i motivi di censura già esposti.

In data 2.11.2022 si è costituito il controinteressato Dott. Pietro Turco (destinatario del provvedimento di scorrimento della graduatoria e secondo dei dirigenti chiamati dal Mef), rinunciando ai termini a difesa sul terzo ricorso per motivi aggiunti, eccependone peraltro l'inammissibilità per carenza di interesse della ricorrente, considerato che la stessa anela, già solo facendo valere il diritto alla riserva, ad una posizione peggiore rispetto a quella ricoperta dai candidati infine chiamati dal Mef.

In vista della discussione del ricorso, la ricorrente ha insistito nelle tesi esposte.

All'udienza dell'8.11.2022 il gravame è stato trattenuto in decisione, previa rinuncia dell'Amministrazione ai termini a difesa con riguardo al terzo ricorso per motivi aggiunti.

## DIRITTO

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di tardività del ricorso perché la ricorrente avrebbe dovuto gravare la previsione di cui all'art. 9 del Bando di **concorso** nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, formulata dalla difesa erariale.

Deve infatti osservarsi che la disposizione, che prevede il contestato termine perentorio di 15 giorni dal superamento della prova orale per la presentazione di documentazione già in possesso dell'Amministrazione procedente, non era immediatamente lesiva per gli aspiranti candidati, atteso che questi non potevano sapere, al momento di pubblicazione del Bando, se avrebbero o meno superato la selezione e se l'avrebbero o meno superata con un punteggio tale da necessitare l'inserimento nella quota di riserva per entrare nella graduatoria dei vincitori.

Ne discende che, non essendo la previsione immediatamente escludente, non vi era un onere di immediata impugnazione del Bando, con conseguente ammissibilità del ricorso in parte qua, in considerazione del fatto che la

disposizione è stata impugnata unitamente all'atto applicativo lesivo (cfr., da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. I, 15 febbraio 2022, n. 1843 e Tar Salerno, sez. II, 17 gennaio 2022, n. 114).

Va altresì respinta la formulata eccezione di inammissibilità per carenza di interesse del terzo ricorso per motivi aggiunti (con cui è stato impugnato lo scorrimento della graduatoria concorsuale sulla base dell'Accordo siglato con il Mef, in virtù del quale alcuni vincitori sono stati assunti presso il predetto Ministero), perché in realtà tale mezzo – come i precedenti – è testualmente formulato nei soli limiti in cui la graduatoria (in quella sede utilizzata per il Mef) non ha contemplato la ricorrente tra i riservatari.

Nel merito le censure avverso l'*agere* amministrativo per non aver riconosciuto alla ricorrente il diritto alla riserva, nonché avverso la detta previsione di Bando ove interpretata come in atti dall'Amministrazione, sono fondate alla luce del chiaro disposto degli artt. 18, comma 2, della legge n. 241/1990, 43 e 75 del d.P.R. n. 445/2000 e 16, co. 1, del d.P.R. n. 487 del 1994.

L'art. 18, comma 2, l. 241/1990, infatti, stabilisce che “I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

L'art. 43 del d.P.R. 445/2000 dispone, poi, che “Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”, con conseguente decadenza dai benefici in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del successivo art. 75.

L'art 16, co. 1, del d.P.R. n. 487 del 1994, infine, prevede i che nei pubblici concorsi la documentazione relativa ai titoli preferenziali e di riserva nella nomina nei pubblici concorsi “non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni”.

Alla luce di queste disposizioni, appare evidente l'illegittimità della pretesa, da parte dell'Amministrazione, della consegna, a cura del candidato, della documentazione di servizio da rilasciarsi dalla stessa Amministrazione, che il candidato ha peraltro già autocertificato; è quindi illegittima la clausola la clausola del Bando, che, come quella prevista nel caso in esame, indica tale adempimento a pena di esclusione.

I titoli che davano diritto alla riserva, infatti, concernevano dati già in possesso dell'Amministrazione che ha bandito il **concorso** e che ha gestito la procedura concorsuale, riguardando gli stessi una specifica anzianità di servizio presso l'Amministrazione medesima.

Ne consegue che la p.a. ben avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della attestazione a suo tempo rilasciata) e che, in ogni caso, il Bando non avrebbe potuto legittimamente prevedere, quale causa di esclusione, la mancata consegna di documenti recanti attestazioni di fatti, non solo già a conoscenza dell'Amministrazione, ma in ordine ai quali è la stessa Amministrazione che ha bandito il **concorso** ad avere il potere di certificazione (cfr., in fattispecie analoga, Tar Lazio, Roma, sez. I bis, 2 novembre 2020, n. 11204 e, più in generale, Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 22 luglio 2014, n. 7899), ovvero che il candidato avesse autocertificato (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 gennaio 2022, n. 227).

Di conseguenza è illegittima e va annullata l'impugnata graduatoria, come risultante a seguito del provvedimento di rettifica impugnato, nella parte in cui non contempla la ricorrente tra gli aventi diritto alla riserva, non essendovi peraltro contestazione, da parte dell'Amministrazione, sulla ricorrenza dei

relativi requisiti sostanziali di cui all'art. 1 del Bando; di talché è da accogliere anche la domanda di accertamento formulata dalla ricorrente sul punto.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso e i secondi e i terzi motivi aggiunti siano fondati sul punto del diritto alla riserva e debbano essere accolti nei sensi indicati, con conseguente annullamento della graduatoria nella parte in cui non ha inserito la ricorrente tra gli aventi diritto alla riserva.

Fermo quanto sopra, da cui deriva l'inserimento della ricorrente tra i vincitori del **concorso** (sussistendo disponibilità dei posti per i riservatari), permane comunque, in capo alla ricorrente, l'interesse all'esame delle censure formulate con i primi motivi aggiunti con riguardo alla valutazione di singoli specifici titoli vantati dalla candidata in sede di domanda, residuando in ogni caso l'utilità del conseguimento di una posizione più elevata nella graduatoria concorsuale.

Sulle singole contestazioni svolte il Collegio osserva quanto segue.

Va respinta la doglianza sul punteggio ridotto (in quanto ritenuto non attinente alle materie di interesse dell'Agenzia) attribuito al Corso di Alta Formazione su "Il controllo nelle società di capitali: teoria e prassi" e al titolo accademico conseguito presso l'Università Alma Mater di Bologna.

Invero, ritiene il Collegio che sul punto la Commissione abbia sufficientemente chiarito, con argomentazioni che non risultano manifestamente arbitrarie o illogiche (ma che, anzi, individuano una comprensibile "soluzione selettiva", stante la notoria molteplicità dei percorsi offerti sul mercato della formazione post universitaria), la prescelta interpretazione del criterio dell'attinenza alle attività istituzionali dell'Agenzia.

Nell'allegato al verbale n. 39 del 10.05.2016, infatti, nel rispondere ai quesiti posti dalle sottocommissioni di **concorso**, la Commissione ha puntualizzato (con argomenti vevoli anche nella fattispecie, sebbene riferiti, nell'occasione, a corsi diversi da quelli frequentati dalla ricorrente) che "in base alla norma generale della delibera di determinazione dei criteri (...), i titoli accademici e,

in particolare, i master sono soggetti al requisito di valutazione dell'attinenza e pertinenza all'attività istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. Pertinenza e attinenza devono risultare dall'impostazione complessiva del corso che porta al rilascio del master e non possono dedursi dalla presenza di una singola materia compresa nel relativo piano di studi (...)", nonché che "per affermarne l'attinenza è necessario che il master, nel suo insieme, sia indirizzato al settore tributario così da consentire una conoscenza specialistica delle attività istituzionali dell'Agenzia" (cfr. punto 30 del verbale citato).

Va respinta, altresì, la doglianza con cui la ricorrente ha lamentato la mancata valutazione dell'incarico di Segretario Comunale, posto che – come correttamente indicato dall'Amministrazione – la Commissione, nello stabilire i criteri di valutazione, ha ragionevolmente stabilito che, come titoli di servizio, possa essere presa in considerazione, tra gli incarichi di direzione e gestione degli uffici, "la "titolarità di uffici che assumono una posizione di preminenza nell'organizzazione per le funzioni e le responsabilità conferite (incarichi dirigenziali e direzione di uffici previsti in organigramma, reggenze di almeno un anno)", con l'evidente intenzione di valorizzare l'esperienza di direzione, coordinamento e gestione del personale, che non ricorre nell'attività del Segretario Comunale che, ai sensi del TU Enti Locali, riveste piuttosto un ruolo di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente o comunque un ruolo generale di coordinamento, che, invero, nell'ambito della procedura concorsuale di cui qui si discute non è stato contemplato neanche nei chiarimenti forniti alle sotto-commissioni.

Il Collegio ritiene poi che la Commissione abbia correttamente escluso la valutazione, per non attinenza dell'attività svolta, per la nomina della ricorrente a componente (insieme ad altri dipendenti di distinte Amministrazioni) del Nucleo di Valutazione presso la Prefettura di Crotone, per l'accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e usura. L'attività predetta non rientra, infatti, tra quelle attinenti la materia tributaria o

le attività istituzionali dell'Agencia resistente, da considerarsi pre-requisito per la valutazione (cfr. verbale n. 2 del 10.02.2016 in cui sono stabiliti i criteri di valutazione sotto la lettera e), mentre il titolo non rientra sotto la lettera c) poiché il Nucleo di cui trattasi non è interno all'Amministrazione di appartenenza).

Deve invece essere accolta per difetto di motivazione la doglianza relativa alla mancata valutazione dell'attività svolta nel Gruppo di Lavoro "Analisi e ricerca" (2003), per l'incarico di referente del Gruppo di Lavoro "Analisi e ricerche" (2004) e per l'incarico nel Gruppo di Lavoro "Frodi IVA" dal 24.02.2004 al 01.02.2009.

Invero, come denunciato, non è dato comprendere quale criterio sia stato applicato nella specie, anche in considerazione del fatto che le argomentazioni difensive spese sul punto dalla Resistente (sulla qualità di referente della ricorrente, peraltro non chiarita nella sua esatta portata) non risultano confermate dalla documentazione in atti, dalla quale risulta comunque anche la qualità di componente dei gruppi.

E' invece legittima, infine, la mancata attribuzione di un punteggio, anche minimo, per il giudizio globale sul profilo culturale e professionale della candidata, atteso che, nei criteri individuati dalla Commissione nella seduta del 10 febbraio 2016, si evidenzia come lo stesso spetti solo in presenza di "attività di particolare rilevanza connessa con la funzione istituzionale dell'Agencia delle Entrate e svolta con rilevante positività di risultati", fermo restando che l'attribuzione di un punteggio per tale voce, correttamente, secondo quanto stabilito nei criteri della Commissione, rispetto ai titoli già valutati "non può configurarsi come valutazione conclusiva e globale degli stessi, perché ne stravolgerebbe il rilievo oggettivo sulla base di considerazioni meramente soggettive; e inoltre comporterebbe un'inammissibile duplicazione del punteggio già in base ai titoli attribuito". Su tale profilo, da ultimo, appare evidente come la necessità di motivazione ricorra solo in caso

di attribuzione dello speciale punteggio e non nel caso in cui lo stesso, come è accaduto nel caso della ricorrente, non venga attribuito.

Per quanto detto, il gravame deve essere accolto per ciò che concerne il riconoscimento della qualità di riservataria della ricorrente, nei sensi indicati, con conseguente annullamento della graduatoria nella parte in cui non ha inserito la ricorrente tra gli aventi diritto alla riserva; il gravame deve inoltre essere accolto con riferimento alla mancata valutazione della partecipazione della ricorrente al Gruppo di Lavoro “Analisi e ricerca” (2003), per l’incarico di referente del Gruppo di Lavoro “Analisi e ricerche” (2004) e per l’incarico nel Gruppo di Lavoro “Frodi IVA” dal 24.02.2004 al 01.02.2009, mentre va respinto per il resto.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- a) li accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla, in parte qua, l’art. 9 del Bando e la graduatoria come rettificata, con riferimento alla posizione della ricorrente nella parte in cui non la include tra i riservatari e nella parte relativa alla valutazione della medesima;
- b) li respinge per il resto;
- c) compensa le spese di lite tra tutte le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Francesca Mariani, Referendario, Estensore



**L'ESTENSORE**  
**Francesca Mariani**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

**IL SEGRETARIO**